



REPUBBLICA ITALIANA Sent. 9/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai Magistrati

ROSATI dott.ssa Emma

Presidente

BENIGNI dott. Alessandro

Consigliere

DEL POZZO dott.ssa Adriana

Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 21391 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei conti per la Liguria nei confronti di DEL SOLDATO Diego, nato a La Spezia il 13 aprile 1970, non costituito;

Uditi, nella pubblica udienza del 18 gennaio 2024, il relatore dott.ssa Adriana Del Pozzo ed il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Adriano Gribaudo.

Ritenuto in

#### FATTO

1. Con atto introduttivo depositato il 4 luglio 2023, il Procuratore Regionale ha citato in giudizio il sig. Del Soldato Diego, titolare della struttura ricettiva "La Luna", situata nel Comune della Spezia, per aver omesso di versare le somme riscosse dai propri ospiti, a titolo di imposta di soggiorno, per un importo di euro 2.162,50, ritenendo il medesimo dolosamente responsabile del

danno così cagionato all'ente locale impositore.

Il requirente riferisce, in particolare, di aver aperto il fascicolo istruttorio n. I00700/2022 a seguito della ricezione degli esiti dell'interlocuzione tra questa Sezione giurisdizionale, l'ente territoriale e la Spezia Risorse S.p.A., società pubblica incaricata, per mezzo di apposita convenzione, di riscuotere diverse entrate comunali, tra le quali la tassa di soggiorno, dai quali era emerso che, con riferimento agli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 e 2019, alcuni gestori di strutture ricettive, tra i quali l'odierno convenuto, non avevano ritualmente rendicontato né riversato al Comune, parzialmente o totalmente, le somme da loro riscosse in qualità di sub-agenti.

Espletata, conseguentemente, l'attività istruttoria di competenza ed esaminatene le risultanze, la Procura regionale, ravvisando in capo al suddetto gestore un'ipotesi di responsabilità amministrativa a titolo di dolo, in relazione ai fatti sopra esposti, in data 20 gennaio 2023 ha emesso nei suoi confronti invito a fornire deduzioni, rimasto privo di riscontro.

2. Richiamati il quadro normativo di riferimento e la giurisprudenza, tanto di questa Corte quanto della Corte di Cassazione, che riconosce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di agente contabile e afferma l'instaurarsi, tra il medesimo e l'ente locale, di un rapporto di servizio, l'attore assume che il convenuto sia chiamato a rispondere della propria gestione e del proprio debito. Nello specifico, la Procura evidenzia che, in relazione alla struttura "La Luna", tra il 2017 ed il 2019 il sig. Del Soldato ha incassato euro 4.334,50 e versato euro 2.172,00 omettendo il riversamento della somma di euro 2.162,50, nonostante i solleciti di pagamento emessi da Spezia Risorse S.p.A., e deduce che lo stesso avrebbe così provocato un danno erariale con illecito

arricchimento doloso.

L'attore, pertanto, conclude per la condanna del convenuto al risarcimento, in favore del Comune della Spezia, del danno pari a euro 2.162,50 (duemilacentosessantadue/50) ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo, e spese di giudizio.

3. Il convenuto non si è costituito.

4. All'udienza pubblica odierna, il rappresentante del Pubblico Ministero, stante l'avvenuta rituale notificazione dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione, ha chiesto che, in via preliminare, sia dichiarata la contumacia del convenuto. Nel merito si è riportato al contenuto dell'atto introduttivo e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Il giudizio mira a vagliare la fondatezza della pretesa attorea, concernente un'ipotesi di responsabilità amministrativa connessa all'omesso versamento nelle casse dell'ente locale impositore di quanto riscosso dal titolare di struttura ricettiva a titolo di imposta di soggiorno.

2. La possibilità, per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio è prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*).

Trattasi di un'imposta di scopo in quanto il relativo gettito è destinato a

finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"*) il cui art. 1, comma 493, ha modificato l'ultimo periodo del citato comma 1, *"i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti"*.

La mancata emanazione del regolamento statale recante la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, previsto dal comma 3 del citato art. 4, legittima la disciplina della imposta da parte dei regolamenti comunali, adottati ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), come previsto dall'ultimo periodo del medesimo comma 3.

3. Il Comune della Spezia, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 15 febbraio 2012, ha approvato il "Regolamento sull'imposta di soggiorno" (oggetto di modificazioni con Deliberazioni del Consiglio comunale n. 10 del 30 marzo 2017, n. 3 dell'8 febbraio 2018, n. 9 del 13 marzo 2019, n. 15 del 28 aprile 2021), il quale, all'art. 3, stabilisce che *"L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune della Spezia, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo"* e, all'art. 6, dispone che *"I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura"*

*ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza. 2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune della Spezia delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità: a) mediante bollettino postale o bonifico bancario; b) tramite le procedure telematiche messe a disposizione dal Comune della Spezia; c) mediante pagamento diretto effettuato presso la Società Speziarisorse S.p.A.”*

4. Con sentenza n. 22/2016/QM del 22 settembre 2016, le Sezioni Riunite di questa Corte hanno formulato il principio di diritto che *“i soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D. lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”*. Con la stessa pronuncia l’Organo della nomofilachia ha affermato che *“indubbiamente”* tra il gestore dell’attività ricettiva ed il Comune si instaura un rapporto di servizio *“con compiti eminentemente contabili.... nella misura in cui i regolamenti comunali affidano ad un soggetto, estraneo al rapporto tributario, una serie di attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’Ente locale”*, osservando come *“detto rapporto abbia un contenuto principalmente contabile, se si consideri che, tra i compiti affidati, assumono centralità ed importanza la riscossione dell’imposta ed il suo riversamento nelle casse comunali, essendo gli altri obblighi (di informazione alla clientela e <report>*

*al Comune dell'attività svolta) a loro volta rispettivamente strumentali alla riscossione ed alla verifica da parte del Comune dell'esatto adempimento da parte del gestore degli obblighi di riversamento. Ad un rapporto di servizio che preveda l'attività di riscossione e riversamento di denaro, e quindi implichi la <disponibilità materiale> di denaro pubblico, non può essere disconosciuto un contenuto prettamente contabile”.*

5. L'art. 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha aggiunto all'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 il comma 1-ter, per gli aspetti sanzionatori modificato dall'art. 25, comma 3-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

La novella normativa ha attribuito ai gestori delle strutture ricettive la qualifica soggettiva di “responsabili del pagamento dell'imposta”, ai sensi dell'art. 64 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, “con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”, obbligandoli alla presentazione di una dichiarazione telematica annuale e agli “ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”.

L'art. 5-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inserito dalla legge di conversione e rubricato “Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”, ha disposto che “Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di

*rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020”.*

6. Così richiamato il quadro normativo nel quale si inquadra il caso che ne occupa, in via pregiudiziale di rito, accertate la tempestività e la regolarità della notificazione, da parte della Procura regionale, dell’atto introduttivo e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell’udienza, eseguita, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza certificato in atti, e, dunque, l’integrità del contraddittorio, *ex art. 93 c.g.c.* deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi nel presente giudizio e non comparso all’udienza pubblica.

7. Ancora in via pregiudiziale, il Collegio ritiene di affrontare la questione, rilevabile in primo grado anche d’ufficio ai sensi dell’art. 15 c.g.c., in ordine alla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, con particolare riferimento all’ammissibilità di qualificare “agenti contabili”, quali riscuotitori dell’imposta di soggiorno, i gestori delle strutture ricettive turistiche e alla configurabilità di un “rapporto di servizio” tra questi e l’ente territoriale impositore anche successivamente all’entrata in vigore della novella di cui all’art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 e della norma di interpretazione autentica dettata dall’art. 5-*quinquies* del decreto-legge n. 146 del 2021.

7.1. Come è stato già puntualmente osservato da questa Corte, “*in merito alla valenza della novella, giova ricordare che i menzionati interventi normativi sono stati oggetto di numerosi approfondimenti interpretativi sia in relazione alle ricadute in materia penale che in materia contabile e che, sotto quest’ultimo fronte, si sono andati consolidando divergenti orientamenti*

*giurisprudenziali del giudice contabile in merito alla persistente postulabilità della qualifica di agente contabile in capo al gestore di struttura recettiva con conseguente soggezione all'obbligo di resa del conto giudiziale nonché della giurisdizione di questa Corte"* (Sez. Lombardia, decr. n. 5/2023), approdi ermeneutici riconducibili a tre principali filoni interpretativi (oggetto di accurata ricognizione da parte di Id. ult. cit., cui si rinvia per i relativi riferimenti giurisprudenziali).

Secondo un primo indirizzo, la modifica del quadro normativo, che ha introdotto la qualificazione dell'albergatore come responsabile d'imposta, avrebbe automaticamente eliso il rapporto di servizio con l'ente impositore, nei confronti del quale l'albergatore avrebbe attualmente un obbligo diretto di versamento dell'imposta di soggiorno, nell'ambito di un rapporto giuridico di natura meramente tributaria, come coobbligato al pagamento dell'imposta in solido con il soggetto passivo della stessa. Se ne fa discendere la conseguenza che il denaro che il gestore riceve dall'ospite non avrebbe (più) natura pubblica venendo così meno, per carenza dei relativi presupposti, la giurisdizione della Corte dei conti.

Un indirizzo mediano afferma, invece, la persistente giurisdizione di questa Corte, configurando in capo al titolare della struttura recettiva la responsabilità per omesso riversamento dell'imposta sebbene non l'obbligo di presentazione del conto giudiziale: la qualificazione del gestore come "responsabile d'imposta" lo avrebbe esonerato dalla resa del conto, rimanendo invece immutati i presupposti della responsabilità amministrativo-contabile e, segnatamente, il rapporto di servizio. Quindi, in caso di danno erariale, il gestore resterebbe soggetto alla giurisdizione contabile.

Un terzo indirizzo, avallato dalle superiori Sezioni d'Appello, nel quale si iscrive, in maniera univoca, la giurisprudenza di questa Sezione, opina infine che la novella normativa non abbia innovato sulla qualità di agente contabile del gestore di struttura ricettiva che, come tale, rimarrebbe assoggettato alla giurisdizione di questa Corte e tenuto alla resa del conto giudiziale: l'introduzione di una forma di solidarietà tributaria dipendente a carico del medesimo, come responsabile d'imposta, lo coinvolgerebbe *ope legis* nel rapporto tributario esclusivamente con funzione di rafforzamento della garanzia patrimoniale e di tutela del credito e, quindi, non sarebbe corretto affermarne la piena soggettività tributaria, gravando pur sempre il tributo su altri soggetti. Il medesimo, pertanto, quantunque responsabile di fronte all'ente impositore, svolgerebbe tuttora una funzione di riscossione e riversamento, nell'interesse altrui, di denaro con finalizzazione pubblicistica, non potendosi sostenere, secondo il disposto del novellato art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, che le somme riscosse entrino ad ogni effetto nel patrimonio del gestore, in capo al quale si configurerebbe un autonomo e proprio obbligo tributario. Il persistere del ruolo di collettore di denaro altrui per conto dell'ente impositore sarebbe, infatti, confermato dalla previsione, contenuta nel menzionato articolo, "*degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale*", così da rendere il gestore partecipe dell'attività amministrativa di esazione tributaria.

7.2. Questa Sezione, già con ordinanza interlocutoria n. 1/2021, in relazione ad una richiesta d'autorizzazione formulata dal Magistrato relatore *ex art. 145*, comma 3, c.g.c., aveva confermato la qualificazione come "agenti contabili" dei gestori delle strutture ricettive, nella vigenza dell'art. 180 del citato

decreto-legge n. 34 del 2020 e la conseguente necessaria sottoposizione dei medesimi al giudizio di conto, alla stregua di diversi argomenti ed in conformità con la citata sentenza delle Sezioni Riunite n. 22/2016/QM.

Successivamente, con la pronuncia di orientamento n. 1 del 10 gennaio 2022, alle cui ampie motivazioni si rinvia ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato 2 al Codice di giustizia contabile, questo giudice ha ritenuto *“di poter affermare con sufficiente certezza che il gestore di una struttura ricettiva rimanga assoggettato al giudizio di conto innanzi a questa Corte, cui non può opporsi la natura privatistica dell'attività ovvero il concomitante assoggettamento alla pretesa tributaria e che l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno integri anche un danno erariale da mancata entrata, determinando la responsabilità amministrativo-contabile in capo al titolare/gestore della struttura.”*

Sussiste, pertanto, la *potestas iudicandi* di questo giudicante e può passarsi all'esame del merito.

8. La domanda è fondata e merita accoglimento.

L'attore ha, infatti, provato l'esistenza e l'ammontare del danno da mancata entrata che deve, quindi, quantificarsi nell'importo di euro 2.162,50 pari alla parte delle somme riscosse rimasta non versata.

Non avendo il convenuto presentato i conti della gestione, gli importi riscossi, versati e rimasti da versare sono desumibili dalle risultanze documentali prodotte dalla Procura e provenienti dall'ente impositore, tramite la Spezia Risorse S.p.A., cui, in mancanza di contestazioni del gestore (invano sollecitato a presentare i modelli 21 e a riversare le somme residue), può essere attribuita efficacia probatoria.

Il pregiudizio patrimoniale in tal modo inferto al Comune della Spezia è

senz'altro causalmente ascrivibile alla condotta omissiva del sig. Del Soldato,

che ha gestito la struttura ricettiva "La Luna" senza versare integralmente

l'imposta di soggiorno riscossa dai propri ospiti nel periodo 2017 – 2019.

L'elemento soggettivo deve individuarsi nel dolo, dato il chiaro disposto

regolamentare in merito agli obblighi di versamento dell'imposta di soggiorno

riscossa dai propri ospiti gravanti sul gestore della struttura ricettiva e

considerati i documentati solleciti ad adempiere a tali obblighi rimasti senza

esito.

Il convenuto deve, quindi, essere condannato a rifondere al Comune della

Spezia il danno cagionatogli pari a euro 2.162,50, oltre rivalutazione

monetaria, con decorrenza dalla scadenza dei singoli termini dei versamenti

omessi, cui devono aggiungersi gli interessi legali a decorrere dalla data della

pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

Così definito il giudizio, il Collegio ritiene, tuttavia, di svolgere alcune

considerazioni ulteriori.

9. Il Requirente ha evidenziato che, in forza di specifica convenzione stipulata

con il Comune della Spezia, la società pubblica Spezia Risorse S.p.A. riveste

la qualifica di agente della riscossione di diverse entrate comunali, tra le quali

anche quelle relative all'imposta di soggiorno riscossa dai

proprietari/rappresentanti legali delle strutture ricettive in qualità di sub-agenti.

Invero, tra la documentazione versata in atti si rinvencono il contratto di

servizio tra il Comune della Spezia e la Spezia Risorse S.p.A. del 29 dicembre

2005 e la relativa integrazione del 9 novembre 2012, da cui emerge la qualità

di agenti contabili secondari dei titolari delle strutture ricettive, attesa la qualità

di agente contabile principale della Società, incaricata della riscossione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 7 della citata integrazione al contratto di servizio.

Tale conclusione trovava pieno riscontro nell'art. 7-bis del Regolamento dell'imposta di soggiorno, rubricato "*Resa del conto dell'agente contabile*".

L'articolo di cui trattasi, abrogato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28 aprile 2021, era stato introdotto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30 marzo 2017, sul presupposto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 2 aprile 2012 era stata affidata alla Spezia Risorse S.p.A., già concessionaria della riscossione di diverse entrate comunali, pure la gestione e riscossione, anche coattiva, dell'imposta di soggiorno, con l'espresso fine di adeguare lo stesso Regolamento all'orientamento adottato dalle Sezioni Riunite con la citata pronuncia n. 22/2016/QM.

La disposizione in esame, vigente al tempo dei fatti di causa, stabiliva che "*1. Ai fini della resa del conto di gestione, si individua nel soggetto responsabile della gestione dell'imposta di soggiorno, Speziarisorse spa, l'agente contabile principale o di "diritto" per la rendicontazione dei versamenti dell'imposta di soggiorno. I singoli gestori delle strutture ricettive aventi sede nel Comune della Spezia devono considerarsi sub agenti contabili, tenuti alla presentazione del proprio conto giudiziale, da cui risultino le riscossioni effettuate da ciascuna struttura ricettiva, esclusivamente all'agente contabile principale Speziarisorse spa. 2. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 20 gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, hanno l'obbligo di presentare all'agente contabile principale*

*Speziarisorse S.p.A il modello per la resa del conto della gestione dell'agente contabile, con l'indicazione delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno nel corso dell'esercizio finanziario precedente e le somme periodicamente riversate al Comune nello stesso esercizio. 3. La Società Speziarisorse S.p.A opera quale soggetto di raccordo per la presentazione del conto giudiziale unico per la rendicontazione dell'imposta di soggiorno. La Società Speziarisorse S.p.A, sulla base dei conti presentati dalle strutture ricettive, provvede a far pervenire al Comune il conto giudiziale riepilogativo entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.”*

Orbene, considerato che il contratto di servizio tra l'Ente Locale e la Spezia Risorse S.p.A. è tuttora vigente, da quanto già esposto circa il permanere della qualità di agenti contabili in capo ai soggetti cui è affidata la riscossione dell'imposta di soggiorno, pur dopo la novella del 2020, consegue che la Società conservi la qualità di agente contabile principale e che i singoli gestori debbano essere qualificati come sub-agenti o agenti contabili secondari, non potendo rilevare in senso contrario l'intervenuta modifica regolamentare.

Le norme di riferimento per ricondurre la Spezia Risorse S.p.A. nella categoria degli "agenti contabili", in forza del contratto di servizio che le affida la gestione di "tutte le fasi delle entrate tributarie ed extra tributarie", sono rinvenibili nell'art. 74 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché nell'art. 178 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, entrambi recanti norme generali del settore per la totalità delle gestioni contabili di tutti gli enti pubblici, anche non statali, i cui principi sono ribaditi nell'art. 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) oltre che nel

punto 4.2 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118

*(“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”), alla cui stregua “gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale. Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti.”*

*Segnatamente, il citato art. 93 stabilisce al comma 2 che “il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”.*

*Dalla qualificazione della Società nei termini anzidetti discende che al caso di specie si applichi l’art. 192 del citato r.d. n. 827 del 1924, ai sensi del quale “Per le amministrazioni che hanno contabili principali e contabili secondari, le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella contabilità dei primi. I contabili principali però non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o di trascuranza. I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del ministro delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale.”*

9.2. V'è poi, comunque, da tenere nel debito conto la circostanza che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento sull'imposta di soggiorno (disposizione rimasta immutata nel corso degli anni) la Spezia Risorse S.p.A. *“provvede al controllo contabile sull'ottemperanza ai pagamenti dell'imposta di soggiorno. La Società suddetta ha quindi competenza a emettere gli avvisi di accertamento per l'omessa ritardata incompleta o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta.”* Il successivo comma 2 dispone, a sua volta, che *“Gli avvisi di cui al precedente comma sono notificati al gestore dell'attività ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”*.

9.3. Infine, vanno considerati gli obblighi che il Regolamento sull'imposta di soggiorno pone a carico del Comune della Spezia, enucleati nell'art. 8, comma 1. Per ciò che qui rileva, il Collegio osserva che tale disposizione, fino alla modifica del provvedimento regolamentare apportata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13 marzo 2019, stabiliva che *“1. Il Comune effettua il controllo sull'ottemperanza a quanto previsto nell'articolo 7”* (essenzialmente obblighi di informazione nei confronti della clientela e di comunicazione nei confronti dell'ente locale) *“con criteri di verifica a campione mediante il Corpo di Polizia Municipale”*. Nel testo oggi vigente, introdotto con la menzionata modifica del 2019, si prevede, invece, che *“1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei responsabili del pagamento dell'imposta.*

10. Ebbene, dal corredo documentale versato in atti emerge che sia il Comune

della Spezia che la Spezia Risorse S.p.A. abbiano sottoposto a verifica la situazione delle riscossioni e dei versamenti dell'imposta di soggiorno e intrapreso iniziative nei confronti dei gestori inadempienti all'obbligo di riversamento solo successivamente alla nota del Magistrato designato per l'esame dei conti, datata 23 novembre 2020, con cui si evidenziava che *“a seguito di una prima analisi dei conti giudiziali dell'imposta di soggiorno, per gli esercizi finanziari indicati in oggetto”, (dal 2016 al 2019) “relativi ai gestori delle strutture ricettive del territorio di codesto Ente, si è riscontrato che la documentazione inviata, formata da un singolo conto riassuntivo, è incompleta in quanto: da un lato non permette di identificare i singoli subagenti addetti alla riscossione che hanno adempiuto al versamento, dall'altro lato non vengono indicate le somme annuali complessivamente riscosse e versate dai medesimi individualmente considerati, rendendo pertanto inutilizzabile, ai fini del discarico contabile, il prospetto riepilogativo trasmesso”* e si sottolineava che, *“esclusivamente attraverso la disamina dei singoli conti confluenti nel conto generale predisposto dalla Società incaricata, si potrà riscontrare l'esattezza delle somme indicate nel predetto conto riassuntivo”*.

Riscontrando specifica richiesta del Relatore, con nota del 23 dicembre 2020, l'ente locale trasmetteva l'elenco dei sub-agenti contabili (gestori delle strutture ricettive) che annualmente avevano versato l'imposta di soggiorno e l'importo complessivo annuale riscosso e versato da ognuno di essi.

Tuttavia, solo con nota del 26 febbraio 2021 la Spezia Risorse S.p.A. trasmetteva al Magistrato designato la segnalazione dei mancati riversamenti,

relativi agli esercizi finanziari dal 2016 al 2019, a carico di gestori di strutture ricettive presenti nel territorio del Comune della Spezia.

Con la stessa nota, la Società comunicava che dall'analisi del periodo 2016 – 2019, *“inizialmente fatta nel mese di dicembre 2020”*, emergevano *“una serie di incongruenze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente riversato dai gestori di diverse strutture presenti nel territorio comunale”* aggiungendo che, tuttavia, *“con una attività puntuale di sollecito e capillare informazione è stato possibile, durante questo periodo tra Dicembre 2020 e Febbraio 2021, regolare diverse situazioni”* ma precisando che, ciononostante, *“anche successivamente a questa attività di controllo e confronto diretto con i circa 200 soggetti interessati, raggiunti dai nostri uffici con diverse comunicazioni via e-mail, pec e telefonate, sono rimaste ancora presenti delle differenze, che con l'odierna comunicazione procediamo a segnalarvi per gli eventuali procedimenti da instaurare a carico dei soggetti interessati.”*

A seguito di detta comunicazione, con nota del 15 marzo 2021, il Relatore richiedeva al Comune l' *“integrazione delle deliberazioni della Giunta comunale con le quali sono stati, a suo tempo, parificati i conti degli agenti contabili in oggetto, per i sub-agenti che hanno regolarizzato i riversamenti”*, da effettuarsi per ogni singolo esercizio finanziario del quadriennio in esame, richiesta cui l'Ente dava riscontro con la deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 5 luglio 2021.

Tanto premesso, si rileva in particolare, per quanto concerne la posizione del convenuto, che dagli atti risulta che il 9 dicembre 2020 la Spezia Risorse S.p.A. abbia emesso nei suoi confronti il *“Sollecito di riversamento dell'imposta di soggiorno”* e che lo abbia informalmente contattato, allo stesso fine

sollecitatorio, con e-mail del 9 e 11 febbraio 2021, in atti.

11. Alla luce di quanto fin qui considerato, si rimette alla Procura Regionale ogni valutazione di competenza in merito all'eventuale concorso di soggetti terzi nella causazione del danno da mancata entrata per omesso versamento dell'imposta di soggiorno per cui è causa.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del convenuto e, in accoglimento della domanda attorea, lo condanna a rifondere al Comune della Spezia, la somma di euro 2.162,50, oltre rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla scadenza dei singoli termini dei versamenti omessi, cui devono aggiungersi gli interessi legali a decorrere dalla data della pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Pone, altresì a carico del convenuto le spese del giudizio che, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in calce alla sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(Adriana Del Pozzo)

(Emma Rosati)

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 235,57 (Euro duecentotrentacinque/57).

DEPOSITO IN SEGRETERIA 8 FEBBRAIO 2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

ELENA ASTA

F.to digitalmente